

N. 00304/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00441/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso n. 441/ 2013 R.G., proposto da:

Antonella De Jenner, Antonietta Monte, Grazia Sarnataro, Rosalia Peluso, Teresa Morra, Caterina Orrico, Maria Florindo, Marilena Alfieri, Amilia Sacco, Immacolata Robustelli, Matrona De Matteis, Bartolomeo Merola, Pia Porrari, Anna Maria Stizzo, Maria Rosaria Germano, Concetta Esposito, Giuseppe Antonio Donatiello, Stefania Geremicca, Giuseppina Piscopo, Letizia Cozzolino, Santa Paparo, Germano Cipolletta, Michele Lillo, Filomena Savastano, Maria Tiziana Vicidomini, Rosa Anniciello, Anna Piscitelli, Andrea Colarusso, Annarita Caputo, Gennaro Russo, Luisa Russo, Felice Ercolino, Maria Antonietta La Torre, Ilaria Zannoni, Luisa D'Avino, Silvia Moretta, Rosa Eleonora Paradiso, Rosalba Di Paola, Vittorio Di Tommaso, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini e Rosa Maria Mauri, con domicilio eletto

presso Antonella De Jenner in Napoli, via San Liborio n.52;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliario in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di

Claudio Mola, Adele Passaro;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto n.9460/2012 con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania ha approvato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Data per letta nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013

la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, come rappresentato all'odierna udienza camerale dall'Avvocatura dello Stato e non ex adverso contestato, l'espletamento della gravata procedura concorsuale è stato sospeso dall'amministrazione scolastica e che, pertanto, non sussiste il periculum in mora richiesto dall'art. 55 cod. proc. amm.;

Rilevato, poi, che:

- parte ricorrente risulta aver inviato il gravame per la notifica a due controinteressate e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione dell'elenco impugnato ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;
- la notificazione per pubblici proclami è prevista dall'art. 41, comma 4, cod. proc. amm., nonché analiticamente disciplinata dall'art. 150 cod. proc. civ.;
- l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. stabilisce, inoltre, che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.”;
- in considerazione dei margini di discrezionalità operativa riservati dall'art. 41, comma 5, cod. proc. amm. al giudice amministrativo, cui

è demandata la determinazione delle modalità di notifica, il successivo art. 52, comma 2, può applicarsi, ad avviso del Collegio, anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito Internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

Ritenuto, pertanto, che il procedimento per la notifica per pubblici proclami può essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:

- l'avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di Registro Generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi del principale provvedimento impugnato; e) l'indicazione che i nominativi dei controinteressati ed il testo integrale del ricorso sono consultabili sul sito Internet dell'amministrazione competente (nel caso di specie, hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami);
- parte ricorrente dovrà, quindi, aver cura: a) che l'avviso sia pubblicato sulla Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale, con le modalità innanzi descritte, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) successivi; b) che siano inseriti sul sito

del Ministero dell'Istruzione il testo integrale del ricorso e l'indicazione nominativa dei controinteressati (così come desumibili dall'elenco approvato con D.D.G. dell'Ufficio scolastico regionale della Campania prot. n.AOODRCA.9460 del 30.10.2012); inoltre, in calce al testo del ricorso dovranno essere puntualmente riportati i seguenti estremi identificativi del provvedimento impugnato: “decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania, prot. n. AOODRCA.9460, del 30 ottobre 2012, recante l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, indetto con d.d.g. 13 luglio 2011”, nonché il seguente avviso: “La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Ottava Sezione del TAR Campania del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”; c) di richiedere tale inserimento sul sito Internet, tramite apposita istanza alla predetta Amministrazione, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito, presso la segreteria del Tribunale adito, della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi al termine predetto (30 gg.); d) che il ricorso integrato dall'avviso non sia comunque rimosso dal sito dell'amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo

Tribunale;

Ritenuto, infine, che una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia potrà essere definita nel merito, individuandosi sin d'ora l'udienza pubblica del 3 luglio 2013 e che appare equo compensare interamente tra le parti le spese relative alla fase cautelare;

- Considerato infine che, a fini istruttori, occorre acquisire i verbali della commissione giudicatrice, relativi alle operazioni di elaborazione delle tracce ed all'espletamento delle prove scritte;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)

- respinge la domanda cautelare;
- ordina che si provveda all'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini di cui in motivazione;
- ordina al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di ottemperare all'incombente istruttorio di cui in motivazione, mediante deposito della documentazione richiesta, nonché di ogni altro documento ritenuto utile presso la segreteria della Sezione, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione e/o notificazione a cura di parte della presente ordinanza;
- fissa alla data del 3 luglio 2013 l'udienza pubblica per la decisione della controversia nella sede di merito;
- compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore

Gianluca Di Vita, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)